

Dal 9 settembre gli effetti della pubblicazione sulla G.U. n. 196 del decreto n. 122/2014

Contratti di rete standardizzati

Iscrizione al registro imprese tramite modello tipizzato

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 9 settembre, l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese avverrà tramite un modello standard online. Il modello può essere compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroidimprese.it», previa sottoscrizione con firma digitale. In alternativa, all'invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico. Tramite le due procedure telematiche vanno allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informativi o le copie informatiche, anche per immagini, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere e approvate con decreto del ministero dello sviluppo economico. Tutto questo lo prevede il decreto del 10 aprile 2014, n. 122, recante «regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese» (pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto 2014, n. 196), attuativo dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. La legge 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012, ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto

Modalità di iscrizione	
Termine	Nessuno
Legittimati	Notaio, amministratore, titolare, professionista o procuratore speciale.
Modello	Per le società: mod. S2 riquadro 31 /reti di imprese Per le imprese individuali: mod. 12 - riquadro 32/reti di imprese
Diritti di segreteria	€ 90 per iscrizione del contratto da parte dell'imprenditore € 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese aderenti (independentemente dalla natura giuridica dell'impresa)
Bollo	Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (co-dice dell'amministrazione digitale) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del ministero della giustizia, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero dello sviluppo economico.

Come compilare il modello. Il modello deve essere compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa

disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroidimprese.it». La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. In alternativa all'invio telematico è possibile presentare il modello e i relativi allegati su supporto informatico, in conformità alle medesime specifiche tecniche sopra riportate.

Quattro le sezioni del contratto di rete da compilare: contratto di rete, organo comune, fondo patrimoniale, allegati e invio. La compilazione del modello avviene in maniera sequenziale, passando dalla sezione prima alla quarta, solo dopo aver compilato i campi obbligatori.

Legislazione e forma

Dopo quattro anni coinvolti oltre 8 mila soggetti

A poco più di quattro anni dalla costituzione della prima rete d'imprese, la voglia di fare gioco di squadra coinvolge ormai quasi 8.095 soggetti dall'edilizia alla sanità, dal tessile alle nuove tecnologie, per un numero di contratti che al 1° luglio scorso aveva superato quota 1.643 (di cui 159 a soggettività giuridica). Tre sono le regioni in testa per numero di reti d'imprese, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. È infatti la Lombardia a contare, in Italia, il maggior numero d'imprese (1.895) aderenti a un contratto di rete; seguono nella «classifica» delle regioni per maggior numero di imprese coinvolte l'Emilia-Romagna (1.060 realtà) e il Veneto (625).

Questo è quanto si legge dai dati tratti dal sito www.registroidimprese.it ed elaborati mensilmente da Infocamere.

La dimensione della rete misurata in base al numero delle imprese partecipanti, appare ancora piccola. Le imprese partecipanti ai contratti sono prevalentemente costituite sotto forma di società di capitali con un numero limitato di imprese esercitate con la formula giuridica delle società di persone e delle imprese individuali.

Molto limitato il numero delle società cooperative segnale che la rete d'impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappa dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere che del terziario.

Esclusi gli enti non profit

contratto. Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina previgente. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

Per la forma del contratto è possibile scegliere tra la redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle

Non può essere iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese un contratto di rete in cui tra i soggetti partecipanti vi sia un'associazione iscritta al Rea. L'associazione senza scopo di lucro iscritta al repertorio economico amministrativo non è impresa in quanto l'attività economica è svolta in maniera sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (e cioè senza scopo di lucro). La stipula di un contratto di rete implica l'osservanza di alcune condizioni al cui rispetto la legge ricollega benefici di carattere fiscale. Tra le condizioni richieste vi è la redazione del contratto secondo determinate forme e che allo stesso partecipino le imprese che svolgono attività economica. Questo è l'importante principio espresso dal Mise direzione XXI registro delle imprese, con la circolare del 18 agosto scorso n. 145656. I tecnici di prassi con la circolare in commento rispondono al quesito posto da una camera di commercio in merito all'iscrizione presso il registro delle imprese di un contratto di rete in cui tra le imprese partecipanti vi era un'associazione iscritta al Rea. I funzionari Mise sostengono che l'associazione pur restando per contratto, non risulta tale al registro delle imprese con la conseguenza che non potrebbero attendere agli stessi benefici delle altre imprese iscritte nelle

competenti sezioni del registro delle imprese. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, seconda parte del primo periodo del d.l. n. 5/2009 l'efficacia del contratto di rete inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono sottoscrittori originari. Tuttavia nel caso di specie risulta tra i sottoscrittori originari una associazione iscritta al Rea. Tale iscrizione al Rea è coerente con le indicazioni contenute nella circolare Mise n. 3407/C del 9/01/1997 in quanto trattasi di ente di cui al libro primo del codice civile che svolge attività economica in maniera accessoria e sussidiaria rispetto all'oggetto sociale statutario di tipo ideale, culturale e sportivo. Proprio tale accessoria e strumentalità dell'attività economica svolta, rende tale ente iscrittibile al Rea. Infatti, se l'ente in questione avesse svolto l'attività economica in via principale con le caratteristiche dell'articolo 2195 del c.c. sarebbe stato assoggettato all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente in questione, avrebbe potuto d'altra parte in presenza dei presupposti di legge, richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Conseguendo così la qualifica di impresa sociale e risultando in possesso dei requisiti per far parte di una rete d'impresa.

Esclusi gli enti non profit

Non può essere iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese un contratto di rete in cui tra i soggetti partecipanti vi sia un'associazione iscritta al Rea. L'associazione senza scopo di lucro iscritta al repertorio economico amministrativo non è impresa in quanto l'attività economica è svolta in maniera sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (e cioè senza scopo di lucro). La stipula di un contratto di rete implica l'osservanza di alcune condizioni al cui rispetto la legge ricollega benefici di carattere fiscali. Tra le condizioni richieste vi è la redazione del contratto secondo determinate forme e che allo stesso partecipino le imprese che svolgono attività economica. Questo è l'importante principio espresso dal Mise direzione XXI registro delle imprese, con la circolare del 18 agosto scorso n. 145656. I tecnici di prassi con la circolare in commento rispondono al quesito posto da una camera di commercio in merito all'iscrizione presso il registro delle imprese di un contratto di rete in cui tra le imprese partecipanti vi era un'associazione iscritta al Rea. I funzionari Mise sostengono che l'associazione pur retista per contratto, non risulta tale al registro delle imprese con la conseguenza che non potrebbero attendere agli stessi benefici delle altre imprese iscritte nelle

competenti sezioni del registro delle imprese. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, seconda parte del primo periodo del dl n. 5/2009 l'efficacia del contratto di rete inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono sottoscrittori originari. Tuttavia nel caso di specie risulta tra i sottoscrittori originari una associazione iscritta al Rea. Tale iscrizione al Rea è coerente con le indicazioni contenute nella circolare Mise n. 3407/C del 9/01/1997 in quanto trattasi di ente di cui al libro primo del codice civile che svolge attività economica in maniera accessoria e sussidiaria rispetto all'oggetto sociale statutario di tipo ideale, culturale e sportivo. Proprio tale accessorialità e strumentalità dell'attività economica svolta, rende tale ente iscrivibile al Rea. Infatti, se l'ente in questione avesse svolto l'attività economica in via principale con le caratteristiche dell'articolo 2195 del c.c. sarebbe stato assoggettato all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente in questione, avrebbe potuto d'altra parte in presenza dei presupposti di legge, richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Conseguendo così la qualifica di impresa sociale e risultando in possesso dei requisiti per far parte di una rete d'impresa.